

DELIBERA N. 91/04/CSP

**Esposto presentato dal Sig. Pier Paolo Arlati
(Candidato Consigliere Comunale di "Insieme per Merate"
nel Comune di Merate)
nei confronti
dell'Amministrazione Comunale di Merate
per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 giugno 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 60/04/CSP del 14 aprile 2003, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2004"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTA la segnalazione del Sig. Pier Paolo Arlati, candidato consigliere comunale per il gruppo "Insieme per Merate" per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Merate, pervenuta in data 19 maggio 2004 (prot. n. 140/EA/04/NA) nella quale si asserisce la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'Amministrazione comunale di Merate, in quanto ha pubblicato e distribuito, a mezzo posta, nel periodo tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto, a tutte le famiglie di Merate, il periodico n. 1 — maggio 2004, il cui contenuto è privo dei requisiti di impersonalità ed indispensabilità necessari per la comunicazione istituzionale effettuata durante il periodo elettorale;

RITENUTO di non potersi procedere all'avvio di un'istruttoria in quanto l'esposto non risulta accompagnato — come richiesto dall'art. 25, commi 3, e 4, della

citata delibera n. 60/04/CSP - dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari di cui all'articolo 10, comma 1, lett. b), c) e d) della legge n. 28 del 2000;

VISTA la proposta del Dipartimento Garanzie e Contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

di non doversi procedere.

Roma, 3 giugno 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per il SEGRETARIO GENERALE
Silvana Nouglian